

# Le principali novità del Regolamento UE 2016/679

Dott.<sup>ssa</sup> Clizia D'Agata

Garante per la protezione dei dati personali

# La normativa: dalla Direttiva al Regolamento

**Fino al 24 maggio 2018**

**Direttiva 95/46/CE -  
protezione dei dati**



**D. lgs. 196/2003 - Codice** in  
materia di protezione dei dati  
personali.

**Direttiva 2002/58/CE** - settore delle  
comunicazioni elettroniche – c.d.  
“direttiva *e-Privacy*”.



**Codice privacy- Titolo X**  
(artt. 121-134).

**Dal 25 maggio 2018**

**Regolamento EU 679/2016 –**  
«Regolamento generale sulla  
protezione dei dati»



**D. lgs. 101/2018**  
«Disposizioni per l’adeguamento  
della normativa nazionale al  
Regolamento UE 679/2016»

**proposta di Regolamento EU-**  
«*e-Privacy*»


# La normativa: dalla Direttiva al Regolamento

## Perché?

1. **mancanza di uniformità tra gli Stati Membri** a causa delle differenti modalità con cui è stata recepita la direttiva;
2. lo sviluppo delle nuove tecnologie (la diffusione capillare della Rete, le elevate capacità di monitoraggio degli utenti, le forme di differenziazione ed esternalizzazione dei servizi) hanno reso evidenti **i limiti della disciplina esistente e la necessità di strumenti giuridici più adatti al nuovo contesto** (nuovi diritti: es. portabilità, diritto all'oblio; "*accountability*");
3. la **sempre maggiore «transnazionalità» dei trattamenti di dati personali**: impossibilità di intervenire in caso di trattamenti svolti in più SM, mancanza di uniformità di interpretazione tra i diversi SM, scarsa disponibilità delle DPA a cooperare.



## Le novità del Regolamento europeo 679/2016



## La normativa nel settore «giustizia»

Trattamenti in  
ambito  
giudiziario  
«penale»



### **Direttiva 2016/680**

trattamento da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali



### **D. lgs. 51/2018**

– in vigore dall'8 giugno 2018

Forze di polizia  
(carabinieri, guardia  
di finanza, corpo  
degli agenti di  
custodia e corpo  
forestale dello stato)  
magistrati nei  
procedimenti penali

La Direttiva e il decreto di attuazione introducono una disciplina autonoma, sia pur modellata sulla falsariga delle disposizioni del Regolamento, finalizzata a bilanciare, in tale delicato settore, le esigenze operative delle autorità di *law enforcement* con la tutela dei dati personali dei soggetti coinvolti

## La normativa nel settore «giustizia»

Trattamenti in ambito giudiziario «civile»



Reg. 679/2016  
e  
d. lgs. 101/2018



Deroghe e semplificazioni per l'esercizio di un diritto in giudizio



NO consenso dell'interessato (art. 6(2)f; art. 9(2)f - RGPD);



Obbligo di nomina del DPO per le autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni (art. 37 RGPD e art. 2-sexiesdecies del Codice)



Limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 23 del RGPD)

**La medesima limitazione dei diritti (15-22 del Reg.)** è prevista con riferimento a trattamenti effettuati per «**ragioni di giustizia**» (art. 2-duodecies del Codice)

«si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla **trattazione giudiziaria di affari e di controversie**, i trattamenti effettuati in materia di **trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura**, nonché i trattamenti svolti nell'ambito delle **attività ispettive** su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti»

## La competenza del Garante

Il Garante **non è competente** per il controllo dei trattamenti delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali  
(art. 55(3); c. 20 del RGPD; c. 80 - Direttiva 2016/680)

### Ratio:

evitare interferenze o **commistioni di poteri** tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa;  
evitare irrazionalità o distorsioni distopiche delle **regole del processo** (soprattutto nell'acquisizione e nella "gestione" del materiale probatorio).

### CHI?

«**organismi specifici all'interno del sistema giudiziario**» (c. 20 del RGPD)  
ordinaria vigilanza dei **capi degli uffici giudiziari** medesimi, oltre che al generale **sistema valutativo di professionalità e/o disciplinare** ed anche, in caso di danno, all'azionabilità della **legge n. 117 del 1988** nei casi e secondo le regole ivi previste

# L'accountability

Lo sviluppo di nuove tecnologie e la costante globalizzazione dell'economia e della società




hanno condotto ad una proliferazione di dati personali



I rischi connessi a tali dati, pertanto, si moltiplicano.



È necessario rafforzare il ruolo e la responsabilità dei titolari del trattamento



# Accountability

Il titolare del trattamento  
è




competente per il  
rispetto dei principi  
applicabili al trattamento



in grado di provarlo  
(«*accountability*»)

Dimostrare:  
rendere evidente  
con fatti o prove  
certe


# *accountability* = responsabilità rafforzata: WP 173 del 13 luglio 2010



# Accountability: art. 24 (1)




# Gli strumenti di *accountability* previsti dal Regolamento



Conformità al  
Regolamento

=

rispetto dei principi di  
protezione dei dati  
personali



# Definizioni



Trattamento  
“qualunque  
operazione o insieme  
di operazioni,  
compiute con o  
senza l’ausilio di  
processi  
automatizzati e  
applicate a dati  
personali»

- la raccolta,
- la registrazione,  
l’organizzazione,
- la strutturazione,
- la conservazione,  
l’adattamento o la modifica,
- l’estrazione,
- la consultazione, l’uso,
- la comunicazione,
- la diffusione o qualsiasi altra  
forma di messa a  
disposizione,
- il raffronto o  
l’interconnessione,
- la limitazione,
- la cancellazione o la  
distruzione

**Dato personale:  
“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile»**

«qualsiasi informazione»

“riguardante”

una «persona fisica»

«identificata o identificabile»



«si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»

# «qualsiasi informazione»

## Natura

Informazioni  
oggettive o  
soggettive

Es. presenza di data  
sostanza nel sangue;  
valutazioni: Tizio è  
affidabile.

## Contenuto

Tipologia di  
informazione

Es. sulla vita familiare,  
sulle attività di  
qualsunque tipo, sui  
rapporti di lavoro o sul  
comportamento  
economico e sociale.

## Formato

Qualsiasi forma:  
alfabetica, numerica,  
grafica, fotografica o  
acustica; conservazione  
nella memoria di un  
computer attraverso un  
codice binario.

Es. *phone  
banking*,  
*videosorv  
eglianza*,  
disegno  
di un  
bambino.

...qualsiasi informazione «riguardante» una persona fisica «identificata o identificabile»...

I dati possono riguardare una persona con riferimento a:

Contenuto: dati del paziente nel fascicolo sanitario elettronico;

Finalità: registro chiamate del telefono dell'ufficio: dati dell'impiegato e dell'addetto pulizie;


Risultato: il loro impiego può avere un impatto sui diritti e sugli interessi della persona (geolocalizzazione del taxi per fini di ottimizzazione del servizio → controllo occulto dei lavoratori)

### **Identificabile:**

direttamente («nome, numero di identificazione; identificativo on-line»);

indirettamente: a determinare se un elemento è sufficiente all'identificazione è il contesto della situazione specifica (Es. cognome comune tra gli abitanti di una città Vs. cognome comune in una classe).

# Categorie particolari di dati personali – art. 9



«dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»

## Le figure soggettive : titolare/contitolare, responsabile, persona autorizzata



**Titolare:** la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (art. 4, n. 7)



**Contitolare:** “allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento» (art. 26)



**Responsabile:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento (art. 4, n. 8)



**Persona autorizzata:** persona fisica autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile (art. 29)

# Un responsabile con tante «responsabilità»



Designazione **scritta con contratto** o altro atto giuridico che lo vincoli. E' disciplinata:

- **materia** e la **durata** del trattamento;
- **natura** e la **finalità** del trattamento;
- **tipo di dati** personali e le categorie di interessati;
- **obblighi e diritti** del titolare.

In base al contratto il responsabile **si impegna a:**

- trattare i dati personali **soltanto su istruzione documentata** del titolare del trattamento;
- consentire i trattamenti **solo a persone autorizzate** con impegno alla riservatezza o un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le **misure di sicurezza** (es. cifratura, pseudonimizzazione, recupero da *backup* ecc.);
- rispettare le condizioni per ricorrere a un **sub-responsabile**;
- **assistere il titolare** per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- **cancellare o restituire** tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi e cancellare le copie esistenti;
- mettere a disposizione del tutte le informazioni per **dimostrare** il rispetto degli obblighi e consentire **audit e ispezioni**.

## **Ratio della differenziane in più figure soggettive: il ruolo dei concetti di titolare, responsabile e persona autorizzata**

### **Titolare/contitolare:**

- **Attribuire la responsabilità** ovvero determinare chi risponde dell'osservanza delle norme relative alla protezione dei dati, e il modo in cui gli interessati possono esercitare in pratica i loro diritti.
- **Determinare il diritto nazionale applicabile** a un trattamento (art. 3 del Codice) - es. casi *Facebook* e *Google*; nonché l'eventuale applicazione del c.d. «sportello unico»

### **Responsabile:**

- individuare le responsabilità di coloro che si occupano più da vicino dell'elaborazione dei dati personali, sotto l'autorità del titolare o per suo conto

### **Persona autorizzata:**

- avere precisa contezza dei soggetti che effettuano concretamente le operazioni di trattamento

## L'individuazione della sfera soggettiva del trattamento

**Le applicazioni per dispositivi intelligenti:** «*applicazioni software studiate per un compito specifico e destinate a una serie di dispositivi intelligenti connessi a Internet (WP 202 del 27.02.2013)*».

**Molteplicità di parti coinvolte** con ruoli e responsabilità diversificate: sviluppatori di applicazioni, produttori di sistemi operativi e dispositivi, app store, altre parti coinvolte a seconda del caso specifico (es. società di pubblicità, fornitori di servizi analitici e di comunicazione, utenti finali).




**I social network:** «*piattaforma di comunicazione on-line che consente ad un utente di creare reti di utenti che condividono i suoi stessi interessi (WP 163 del 12.06.2009)*».

**Pluralità di soggetti coinvolti:** fornitori di SNS e utenti (limite dell'esenzione domestica – es. finalità politiche o commerciali; diffusione a causa dell'elevato n. di contatti e dell'indicizzazione da parte dei motori di ricerca); il trattamento illecito di dati di soggetti non iscritti da parte del fornitore e dell'utente (es. foto pubblicate su Facebook e separazione con addebito) - c.d. «sportello reclami» per i non iscritti; fornitori di applicazioni per l'utente (es. leggere e inviare messaggi dal cellulare alla rete) e società di pubblicità.



# Principi applicabili al trattamento dei dati personali



# I presupposti di legittimità del trattamento

- l'interessato ha espresso il **consenso** (libero, informato, documentato) per una o più specifiche finalità;
  - esplicito per le particolari categorie di dati
- il trattamento è necessario **all'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli **interessi vitali** dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico** di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del **legittimo interesse del titolare** del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.



# Presupposti di legittimità: il consenso dell'interessato

## Cliente:

«il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per eseguire **obblighi derivanti da un contratto** del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a **specifiche richieste dell'interessato**»

## Altri soggetti:

Il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario:

- per l'adempimento di un **obbligo di legge** o di regolamento;
- riguarda dati provenienti da **pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque** (es. archivio stato civile per certificati di residenza e stato di famiglia; anagrafe consolare; pubblici registri immobiliari)-legittimo interesse;
- ai fini dello **svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria** - legittimo interesse

## Categorie particolari di dati:

**Art. 9 del Reg.** - il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.

**NB:** il trattamento sia **strettamente indispensabile** per eseguire **specifiche prestazioni professionali** richieste dai clienti per **scopi determinati e legittimi**. In ogni caso, i dati devono essere **strettamente pertinenti e non eccedenti** rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti trattando dati anonimi o dati personali di natura diversa.

## Consenso dell'interessato al trattamento dei dati sanitari

- Il consenso NON è richiesto a condizione che il diritto che si vuole difendere sia di **rango pari a quello dell'interessato**, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 60, 92 e Provv. 13.12.2018 [doc. web n. 9068972]- Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati);
- *“è necessario utilizzare come parametro di raffronto non il diritto all'azione e difesa - che è pure costituzionalmente garantito e che merita in generale protezione a prescindere dall'importanza del diritto sostanziale che si vuole difendere – quanto il diritto sottostante che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che vuole utilizzare. Tale diritto sottostante può essere ritenuto di pari rango solo se fa parte della categoria dei diritti della personalità o è compreso tra altri diritti o libertà fondamentali e inviolabili (v. Provv. del Garante, 9 luglio 2003 doc. web n. 29832)”*.
- Alcuni esempi: diritto di credito al pagamento quote condominiali vs. dati sulle condizioni psichiche; accesso a cartella clinica vs. danno da attività professionale medica; assenze malattia di colleghi vs. diritto al lavoro e alla salute (causa per «mobbing»)

# L'informativa deve indicare:



## Quando?

In caso di raccolta presso l'interessato; nel momento in cui sono ottenuti;

In caso di raccolta presso terzi, entro un termine ragionevole o alla prima comunicazione

- l'identità e i **dati di contatto** del **titolare** e, ove applicabile, del **Dpo**;
- le **finalità** nonché la **base giuridica** del trattamento (compresi i legittimi interessi del titolare/terzi);
- i **destinatari** dei dati personali (anche solo per categorie);
- i **trasferimenti** verso paesi terzi e le garanzie adeguate adottate;
- il periodo di **conservazione** dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- i **diritti dell'interessato** (revoca del consenso, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), nonché il diritto di proporre **reclamo** a un'autorità di controllo;
- la **facoltatività** o meno di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione degli stessi;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la **profilazione**, e la logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;

▶ Particolare attenzione ai minori

▶ Icone standardizzate della Commissione Europea (c. 60)

## L' informativa al cliente

- «l'avvocato può fornire in un **unico contesto**, anche mediante **affissione nei locali** dello studio e se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito internet, anche utilizzando **formule sintetiche e colloquiali**, l' informativa sul trattamento dei dati personali e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive» (art. 3 delle Regole deontologiche del 19.12.2018 – doc. web n. 9069653);
- è possibile **omettere gli elementi già noti** all'interessato (art. 13, 4 del Reg.);
- **identità di disciplina** per dati raccolti presso l'interessato e dati raccolti presso terzi



## L' informativa a soggetti diversi dal cliente:

### Dati personali raccolti presso l'interessato:

- **prestare sempre idonea informativa** salvo ove le informazioni siano già note;
- possibilità di fornirla in un unico contesto con formule colloquiali (v. art. 3 delle Regole deontologiche).



### Dati personali non raccolti presso l'interessato:

- possibilità di **omettere l'informativa** con riferimento ai dati trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati **esclusivamente per tali finalità** e per il **periodo strettamente necessario** al loro perseguimento (art. 14, 5 del Reg.).

## Modalità del trattamento: accesso per finalità di difesa a dati detenuti da terzi

è lecito acquisire dati presso terzi per l'esercizio di un diritto in giudizio (anche senza consenso e informativa) ma la normativa **non pone a carico del soggetto destinatario** della richiesta **l'obbligo di fornire tali informazioni**. Tale soggetto resta, invece, tenuto in qualità di titolare del trattamento, a rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali e a **valutare l'opportunità e la liceità** di rilasciare informazioni concernenti soggetti terzi.

La valutazione sull'opportunità e liceità della comunicazione è un'**attività di stretta competenza** dell'avvocato e deve tener conto:

- **dell'effettiva necessità** della comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di difesa (es. trasmissione da struttura alberghiera, al difensore del coniuge, di copia integrale di una memoria relativa a un contenzioso tra l'albergatore e l'altro coniuge al fine di screditarlo nel procedimento di separazione giudiziale);
- **della natura dei dati** (es. dati idonei a rivelare le condizioni di salute comunicati dal precedente datore di lavoro vs. diritti a contenuto patrimoniale connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, v. provv. del 2 aprile 2009 – doc web n. 1605667);
- **del «contesto»** = rapporto giuridico che lega titolare e interessato in cui i dati sono trattati (es. segreto bancario e contratto di conto corrente, v. provv. del 23 maggio 2001, doc web 39821).

## Accesso per finalità di difesa a dati detenuti dalla PA

Ai fini delle indagini il difensore può chiedere i documenti in possesso della PA e di estrarne copia a proprie spese.

In caso di rifiuto da parte della PA, si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368 c.p.p. (art. 391 quater c.p.p.).

Queste prevedono uno specifico mezzo di tutela giurisdizionale nell'ambito del quale gli organi giudiziari sono tenuti a valutare la richiesta anche sotto il profilo del rispetto dei principi di protezione dei dati (no competenza del Garante).



# I diritti degli interessati

## Modalità di esercizio dei diritti alla luce dell'*accountability*: la «maggiore efficacia» di cui agli artt. 11-12

### Il riscontro:

- deve essere fornito in **forma scritta** anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se richiesto dall'interessato;
- entro **1 mese**, estendibile a 3 mesi in casi di particolare complessità - art. 12.3;
- Deve contenere **sempre una risposta** (anche se negativa o interlocutoria) - art. 12.3 e 4;
- la risposta fornita deve essere intellegibile, concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.

L'esercizio dei diritti è **gratuito**, salvo il caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive- art. 12.5) o se sono richieste più copie dei dati – art. 15.3 ;

Il contributo è «**ragionevole**» (tener conto dei costi amministrativi sostenuti).

**agevolare** l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando idonee misure (tecniche e organizzative);

fornire riscontro, servendosi anche della **collaborazione** del responsabile (art. 28, par. 3);

ha diritto di chiedere informazioni per **identificare** l'interessato (es. contesto di servizi *on-line* e identificativi *on-line* - artt. 11.2 e 12.6).

## Il diritto di accesso (art. 15)

**diritto di accesso**  
=  
**potere di controllo**

da parte  
dell'interessato **nel**  
**corso** del trattamento  
affinché:

il **titolare rispetti le**  
**indicazioni** inizialmente  
comunicate con l'informativa  
(finalità, tipo di dati raccolti,  
comunicazioni a terzi, ecc.);

il trattamento **sia e resti**  
lecito.



ottenere dal titolare del  
trattamento la conferma  
che sia o meno in corso un  
trattamento di dati  
personali che lo riguardano

ottenere l'accesso ai  
dati personali e dunque  
una copia degli stessi

ottenere e una serie di  
informazioni relative al  
trattamento (simili alle  
informazioni di cui agli  
artt. 13 e 14)

finalità, categorie di dati, destinatari, tempi di  
conservazione, diritti di rettifica (cancellazione, limitazione,  
opposizione), diritto di reclamo, origine dei dati, processo  
decisionale automatizzato, trasferimenti verso paesi terzi

# L'esercizio dei diritti: il c.d. differimento degli stessi

I diritti (artt. 15-22) **non possono essere esercitati** con richiesta rivolta al titolare né con reclamo al Garante qualora possa derivarne un **pregiudizio effettivo e concreto** allo svolgimento delle investigazioni difensive o **all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria** (art. 2-undecies del Codice)



Si applicano le specifiche regole di settore, ma in ogni caso l'esercizio dei suddetti diritti può essere ritardato, limitato o escluso

a condizione che:

sia fornita all'interessato una comunicazione e motivata; e



per il tempo e nei limiti in cui la limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato»

# Il differimento: tentativi di interpretazione

**Quando e per quanto tempo?**

limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un **pregiudizio effettivo e concreto** per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria

**Limite temporale:** “appena ultimate le operazioni di raccolta e trattamento e depositata la relativa documentazione nel giudizio, non vi è più ragione di operare un ulteriore differimento dell'esercizio dei diritti dell'interessato a ottenere la cancellazione dei dati personali raccolti e a opporsi al loro trattamento» (es. cancellazione rel. Investigativa in caso di procedimenti «collegati» o in caso di processo «isolato»).

**Oggetto:** solo in presenza di **comprovate esigenze difensive** del titolare del trattamento; la valutazione del pregiudizio paventato deve essere effettuata caso per caso, e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare (es. accesso alla perizia medico-legale della società assicurativa ove sia stata ravvisata una specifica fase precontenziosa suscettibile di sfociare a breve in una controversia giudiziaria); ad ogni modo, il differimento può riguardare soltanto i **dati valutativi** e non quelli aventi carattere oggettivo o, comunque, non incidenti sulle specifiche ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento (es. dati identificativi dell'interessato).

## Diritto di rettifica dei dati inesatti (art. 16)



modifica dei dati esistenti  
o  
integrazione di dati incompleti

Il diritto di rettifica consente una vera e propria interazione tra interessato e titolare volta a tutelare

la qualità dei dati



Principio di esattezza e integrità ex art. 5

Il corretto esercizio del diritto di rettifica può evitare o limitare il ricorso al più invasivo diritto alla cancellazione

- Es. la richiesta di cancellazione del registro dei battezzati e il caso del c.d. «sbattezzo»

## Diritto alla cancellazione (art. 17)

**Non è un diritto incondizionato ma cede il passo a interessi meritevoli di tutela del titolare o di un terzo (es. svolgimento investigazioni difensive o esercizio di un diritto in sede giudiziaria)**



È un diritto in «forma rafforzata» poiché:

- ove esercitato, il titolare del trattamento non deve solo cancellare i dati dai propri archivi, ma deve anche provvedere a dare notizia della avvenuta cancellazione (rettifica o limitazione) ai destinatari cui i dati siano precedentemente comunicati e;
- ove tali dati siano stati resi pubblici (es. on line), il titolare deve provvedere ad informare anche altri titolari che stiano trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suddetti dati

# Il diritto alla cancellazione

il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica come previsto dall'art. 9.

per l'adempimento di un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito svolto dal titolare nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri.

NON PUÒ  
ESSERE ESERCITATO SE:



per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui l'esercizio del diritto di cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi del trattamento (es. diritto all'oblio vs. verità storica).

# Il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

E' una sorta di «**restrizione**» del **trattamento** che si traduce nel **blocco** del trattamento di quei dati (i quali saranno unicamente oggetto di conservazione).

«**Amministrazione straordinaria**» del dato che ne consente una tutela di carattere provvisorio.

E' composta di due elementi:



# Il diritto di opposizione (art. 21)

Trattamento effettuato per:

- l'esecuzione di un **interesse pubblico**;
- perseguire un **legittimo interesse** del titolare/terzo;
- a fini di **ricerca scientifica o storica o a fini statistici**, salvo che il trattamento non sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

- per motivi connessi alla «condizione particolare» dell'interessato («motivi legittimi»);
- inversione onere prova in capo al titolare.

- finalità di **marketing** diretto



in qualsiasi momento

# Diritto alla portabilità (art. 20)

## Contenuto

il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento;

il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha inizialmente forniti;

il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.



## Presupposti:

- 1) base giuridica: consenso o contratto.** Limitare l'impatto sul titolare ai casi in cui il trattamento sia svolto nell'interesse dell'interessato e per mezzo di una sua attivazione.
- 2) trattamento effettuato con mezzi automatizzati.** Evitare un eccessivo aggravio dei costi tecnologici per i titolari che non trattino dati in modo automatizzato.

### «forniti dall'interessato»:

- dati comunicati direttamente ed esplicitamente;
- raccolti previo consenso (es. cronologie browser, posizione tramite GPS);
- no dati dedotti o predetti (es. profilazione)



### Tipi di dati



### «che lo riguardano»:

- no dati di terzi
- no informazioni protette da proprietà intellettuale

## Il diritto alla portabilità: «interoperabilità» dei formati e differenze con altri diritti

La peculiarità del diritto alla portabilità risiede nella più agevole possibilità di lavorare sulla copia di dati e di includere facilmente così quei dati in un nuovo e diverso database.

Affinché tale diritto abbia il massimo effetto sperato, il formato per la trasmissione dati dovrebbe essere

«tecnologicamente interoperabile»  
=  
di «uso comune» e «leggibile» (v. c. 68)

### Rapporti con il diritto alla cancellazione

*«l'esercizio del diritto alla portabilità  
lascia impregiudicato  
l'articolo 17, ovvero il diritto alla  
cancellazione» (art. 20.3)*



NO «prendi-e-porta-via»  
MA diritto alla «replicabilità»  
dei dati

**Differenze con il diritto di accesso:**  
in entrambi i casi si chiede una copia dei  
dati



Formato:  
strutturato e  
interoperabile



Contenuto:  
l'accesso riguarda tutti i  
dati dell'interessato e  
non solo quelli «forniti»